

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI: IL NUOVO REGOLAMENTO DEL MASE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023 il decreto n. 119 del 10 luglio 2023 del MASE, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali devono essere svolte le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, disciplinate con il nuovo Regolamento, hanno ad oggetto solo quei **rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego** (mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione) e **che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario** e cioè quelli che, rispetto ai materiali originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti, le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza, ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il decreto, in particolare, disciplina:

- le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio di tali attività;
- le quantità massime impiegate, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il Regolamento, composto da dieci articoli e due allegati, entrerà in vigore il **16 settembre 2023** ma i centri che, alla data di entrata in vigore del Decreto, sono già stati autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano ad operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.



LE ULTIME SENTENZE SUGLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO

Sul tema del fresato d'asfalto il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1792/2023, ha sottolineato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato "rifiuto" in presenza di alcuni specifici criteri contenuti nel D.M. n. 69/2018 e che spetta al **produttore del rifiuto attestare la conformità del materiale prodotto a tali criteri**.

Per quanto riguarda invece il tema della responsabilità del proprietario del terreno contaminato, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7072/2023, ha ribadito che, laddove non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito, non può ricadere sul proprietario del terreno incolpevole l'onere di eseguire misure di prevenzione e di riparazione del sito. Eventualmente, **al proprietario incolpevole potrà essere richiesto il solo rimborso delle spese sostenute dall'autorità competente**, per gli interventi da essa effettuati e comunque nei limiti del valore di mercato del sito.

FONDI PNRR: PER L'ATTO D'OBBLIGO NON SERVE LA REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Il MASE, con interpello ambientale, ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/06, ha risposto a due quesiti in tema di erogazione dei fondi del PNRR. In particolare:

- se l'atto d'obbligo sottoscritto e compilato dal soggetto attuatore deve essere oggetto di registrazione della Corte dei conti;
- in caso di risposta positiva al primo quesito, se gli enti beneficiari delle risorse del PNRR sono legittimati ad erogare al soggetto attuatore anticipazioni di risorse senza dover attendere la registrazione dell'atto d'obbligo.

Sul tema, il MASE ha ribadito quanto già chiarito con le precedenti FAQ pubblicate dal Ministero e, in particolare, con la FAQ n. 17 in cui è specificato che **l'atto d'obbligo non necessita di ulteriore e autonoma registrazione da parte della Corte dei conti** in quanto il documento, essendo un allegato specifico dell'atto concessorio, di fatto è soggetto al vaglio di legittimità della Corte sin dal momento dello svolgimento del processo di controllo preventivo sul decreto di concessione che, invece, necessita di registrazione.

Per questo motivo, il Ministero precisa che il Soggetto Attuatore non può inserire elementi di novità nell'atto d'obbligo, mentre eventuali elementi di personalizzazione dell'atto inseriti in fase di stipula, che attengono all'individuazione del beneficiario o all'ammontare del contributo concesso, fanno parte dell'atto concessorio, e quindi devono essere considerati già vagliati dalla Corte. Di conseguenza, secondo il Ministero, una volta compilato, sottoscritto e trasmesso l'atto d'obbligo, il Soggetto Attuatore può liberamente procedere all'invio della richiesta di anticipazione delle risorse del PNRR, non dovendo attendere alcuna altra registrazione.



● RemTech Expo 2023, a Ferrara l'hub tecnologico ambientale su rigenerazione e sviluppo sostenibile

Prenderà il via il 20 settembre a Ferrara, la 17esima edizione di **RemTech Expo 2023**, hub tecnologico ambientale specializzato sui temi del **risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori**.

Al ricco programma di eventi e convegni **parteciperà anche l'Ance**, che ha patrocinato l'evento, in uno scenario che accoglierà un parterre di relatori di assoluto livello, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo. L'Associazione è stata invitata in particolare ad intervenire a due convegni, organizzati rispettivamente da **Ispra** e **Snpa** e dal **Mase**, dal titolo:

- **"Il Sistema nazionale protezione ambiente Snpa e le norme sulle bonifiche"** in programma giovedì 21 settembre dalle ore 9.30 alle 13.00 (Sala rossa, primo piano);
- **"Il riciclaggio dei rifiuti inerti e il decreto End of Waste 152/2022: le modifiche normative in materia"** in programma giovedì 21 settembre dalle ore 14.00 alle 18.30 (Pad. 3, piano terra).



REMTECH EXPO